

Corte dei Conti, Sezione Contr. 06/10/1994 n. 91
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

Le perizie suppletive e gli atti aggiuntivi ai contratti d'appalto di opere pubbliche sono ammissibili soltanto in via eccezionale e per esigenze sopravvenute; pertanto, non sono legittimi gli atti aggiuntivi per importi superiori a quelli del contratto principale e per lavori resi necessari dall'incompletezza del progetto